


Comune di Reggio Calabria

Palazzo San Giorgio
89100 Reggio Calabria



**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e Garanzie
Accessorie amministrata a “Libro Matricola”**

GBS SpA

General Broker Service

Direzione Generale

00153 Roma - Via Angelo Bargoni n° 54
Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax 06 58334546 pbx
E-Mail: gbs@gbsspa.it



Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Ente Parco per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
LEGGE	D.Lgs. n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
RISARCIMENTO DIRETTO	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della Legge e loro successive modifiche ed integrazioni
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Data / /
La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).



Art. 1.7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta); non è previsto il tacito rinnovo.

E' data facoltà agli Assicuratori di recedere il contratto, ad ogni scadenza annuale, con preavviso scritto di almeno 120 giorni inviato a mezzo raccomandata con avviso ricevimento.

Da parte sua il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il



versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";

- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, con una provvigione del 4 % sui premi imponibili assicurativi.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Data / /

La Società

Il Contraente



Art. 2 Condizioni Generali di Assicurazione

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. La Compagnia si impegna a consegnare almeno cinque giorni prima di ciascuna scadenza annuale presso la sede del Contraente i certificati ed i contrassegni assicurativi. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli riportati nell'allegato A).

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nell'allegato A) sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
- b) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- c) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- d) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- f) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- g) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- h) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private;

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre



se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 2.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulta sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;

b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;

f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° del Codice delle Assicurazioni), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'Assicurazione vale altresì per gli stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Art. 2.4 – Formule Tariffarie – Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

a) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'anno della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;

b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento). Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 2.5 – Polizza Libro Matricola / Tariffe applicate per nuove inclusioni e regolazione premio

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni applicate alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa. Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di ricezione del relativo documento contrattuale.

Se il Contraente non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.



Art. 2.6 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice delle Assicurazioni) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 2.7 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice delle Assicurazioni) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.



Art. 2.8 – Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 2.7, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 2.9 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'Art 141 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 2.10 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 2.11 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.



Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 2.12 - Sostituzione certificato e contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su semplice richiesta del Contraente.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.

Art. 2.13 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice delle Assicurazioni.

Data / /

La Società

Il Contraente



ART. 3 – Condizioni Speciali

Art. 3.1 – Formula Tariffaria “BONUS/MALUS”

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- ciclomotori;
- motoveicoli;
- autovetture.

L'Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dal precedente art. 2.4, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14^a classe se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico

Il contratto è assegnato alla 13^a classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio



complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18[^].

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche se in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'Art. 2.11, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18[^] della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt, 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14[^] a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14[^].

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18[^] effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del



Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14[^], a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 3.2 – Tabella delle regole evolutive

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18



9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing. Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14[^].

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 3.3 – Formula Tariffa “FISSA” con maggiorazione del premio per sinistrosità (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **motoveicoli adibiti al trasporto di cose;**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose;**
- **autoveicoli adibiti ad uso speciale.**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente Art. 2.4 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'Art. 2.11, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente



assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una vettura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'Art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 3.4 – Criterio di valutazione dei rischi

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dal presente contratto, nell'Allegato "A" viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di assegnazione CU indicata nell'Allegato "A". Relativamente ai ciclomotori e motocicli



eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quello stabilito da ciascuna Impresa per la “classe di ingresso”.

Resta inteso che in sede di emissione della polizza si farà riferimento ai dati effettivi risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e/o risultanti dalle rispettive carte di circolazione.

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

MASSIMALI

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 2.600.000	per ciclomotori / motocicli;
Euro 5.200.000	per motocarri;
Euro 5.200.000	per ambulanze;
Euro 5.200.000	per autovetture;
Euro 5.200.000	per autocarri;
Euro 5.200.000	per autoveicoli ad uso promiscuo
Euro 5.200.000	per tutti gli altri veicoli.



Art. 4: Incendio e Furto

Art. 4.1 - Oggetto dell' assicurazione

L'impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art. 7.10 delle Garanzie Accessorie (Valutazione a nuovo delle parti di ricambio) e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

E' data facoltà all'Ente di attivare in qualsiasi momento le garanzie incendio e furto su uno o più mezzi indicati nell'Allegato A e sui mezzi che verranno successivamente inseriti nella presente polizza.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

Art. 4.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni



sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
e) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
f) conseguenti ad appropriazione indebita;
g) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 4.3 – Accessori fonoaudiovisivi

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 4.4 - Franchigie e Scoperti - Furto

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza con un minimo di Euro 100,00.=.

Data / /

La Società

Il Contraente



ART. 5 – Eventi Socio Politici

Art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 5.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.



ART. 6 – Auto Rischi Diversi – Eventi Atmosferici

Art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.



ART. 7- Garanzie Accessorie – Sempre operanti

Art. 7.1 – Estensioni varie alla garanzia RCAuto

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli;
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto;
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

Art. 7.2 – Responsabilità civile dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.



Art. 7.3 – Imbrattamento della tappezzeria

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 520,00= per sinistro.

Art. 7.4 - Ricorso Terzi da Incendio

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza di Euro 520.000,00= per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto per:

- danni materiali e diretti provocati a cose di terzi o a locali da lui tenuti in locazione dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato;
- lesioni corporali cagionate a terzi.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

Art. 7.5 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di Euro 10.000,00= per anno.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Art. 7.6 - Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto d'interesse tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Art. 7.7 - Dissequestro del mezzo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Art. 7.8 - Danni a seguito di furto/rapina

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.



Art. 7.9 - Garanzia contrassegno

In caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di contratto, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

Art. 7.10 - Valutazione a nuovo delle parti di ricambio

Questa garanzia è operante unicamente per gli autoveicoli immatricolati per la prima volta da non più di due anni. Ove tra i rischi assicurati siano compresi l'incendio ed il furto dell'autoveicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo dell'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli accessori.

Art. 7.11 - Autovettura in sostituzione

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

Art. 7.12 - Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 7.13 - Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

Art. 7.14 - Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.

Art. 7.15 - Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di Euro 260,00= per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art. 7.16 - Garanzia spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'anti-economicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 260,00= un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il



passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

Art. 7.17 - Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta preliminare; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 7.18 – Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e 187 "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti" del Codice della Strada;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

Data / /

La Società

Il Contraente



Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data / /

La Società

Il Contraente



Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.12 - Clausola Broker.

Data ---/---/-----

La Società

Il Contraente



ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
 (da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE:	Comune di Reggio Calabria Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Calabria C.F./P.I.: 00136380805
----------	--------------------	---

2	<u>DURATA</u> <u>CONTRATTUALE</u>	Anni 1 Dal 28/02/2010 – 28/02/2011 con opzione di un ulteriore anno
----------	--	--

3	SEZIONI ASSICURATE: Responsabilità Civile	Euro 3.000.000 per ciclomotori / motocicli; Euro 5.200.000 per motocarri; Euro 5.200.000 per ambulanze; Euro 5.200.000 per autovetture; Euro 5.200.000 per autocarri; Euro 5.200.000 per autoveicoli ad uso promiscuo Euro 5.200.000 per tutti gli altri veicoli.
----------	--	---

	<p>*Incendio</p> <p>*Furto</p> <p>*Eventi Socio-Politici</p> <p>*Eventi Atmosferici</p>	<p><u>*DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE</u> <u>NELLA PRESENTE SCHEDA DI</u> <u>OFFERTA</u></p> <p>(Vedi allegato elenco "A")</p> <p>(Vedi allegato elenco "A")</p> <p>(Vedi allegato elenco "A")</p> <p>(Vedi allegato elenco "A")</p> <p>N.B. :</p> <p>E' data facoltà al Contraente di accendere le garanzie A.R.D. (Incendio, Furto, Eventi Socio- Politici, Eventi Atmosferici) per gli automezzi di interesse.</p>
--	---	--

4	OFFERTA	
Responsabilità Civile		
Da indicare:		



La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO "A" la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 (CU) della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce: <u>DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE</u>	
Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo Euro
fino a 8	
da 9 a 10	
da 11 a 12	
da 13 a 14	
da 15 a 16	
da 17 a 18	
da 19 a 20	
oltre 20	

per autocarri adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce: <u>DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE</u>	
Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	
da 16 a 25	
da 26 a 35	
da 36 a 70	
da 71 a 360	
oltre 360	

per ambulanze, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce: <u>DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE</u>	
Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	
da 16 a 25	
da 26 a 35	
da 36 a 70	

**per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla classe alla scadenza della tariffa (Bonus/Malus), il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:
DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo Euro
fino a 50cc	
oltre 50cc fino a 150cc	
oltre 150cc fino a 400cc	
oltre 400cc	

**per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:
DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo Euro
fino a 50 cc	
oltre 50 cc fino a 150 cc	
oltre 150 cc fino a 250 cc	
oltre 250 cc fino a 750 cc	
oltre 750 cc	

**per autoveicoli uso promiscuo adibiti a trasporto di cose, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sottoelencate fasce:
DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo Euro
fino a 15	
da 16 a 25	
da 26 a 35	
da 36 a 70	
da 71 a 360	
oltre 360	

***Incendio - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE**

Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria

Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	

per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

*Furto - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE	
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.	
Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

*Eventi Socio – Politici - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE	
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.	
Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

*Eventi Atmosferici - DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE	
Da indicare il premio espresso in Euro per mille Euro assicurati distinto per categoria.	
Veicoli	Euro
per autovetture:	
per autocarri:	
per ambulanze ed altri veicoli speciali	
per motocicli/ciclomotori	
per motocarri	
per autoveicoli uso promiscuo	

Totale premio annuo lordo complessivo elaborato sulla base dell'allegato elenco "A": <u>SOLA GARANZIA RCA</u> (BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO)	Euro.....(in cifra)
	Euro..... (in lettere)

5 ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito/bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

6 AUTORIZZAZIONE

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

7 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data/...../.....

La Società

Il Contraente



													sinistrosità pregressa					
N.	Tipo Mezzo	Uso	Modello	Targa	Peso	Immat.	CC	HP	kw	Alimen.	ARD in corso	tariffa	CU Ania	2005	2006	2007	2008	2009
1	motocarro	proprio	Ape Piaggio	RC79671		gen-94	250					tariffa fissa/Pejus						
2	autovettura	proprio	Fiat Panda	AM349EC	12 q.li	06/02/1997	1108	13	40	benzina	€ 2.000,00	B/M	9	0	0	0	0	0
3	autovettura	proprio	Renault Trafuc T1400	BH840B2		apr-00		23			€ 8.200,00	B/M	1	0	0	0	0	0
4	autovettura	proprio	Fiat Punto	AM505EC	13,15 q.li	11/02/1997	1108	13	40	benzina		B/M	4	0	0	0	0	0
5	autovettura	proprio	Fiat Punto	AM508EC	13,15 q.li	11/02/1997	1108	13	40	benzina		B/M	7	0	0	0	0	0
6	autovettura	proprio	fiat Punto	AM513EC	13,15 q.li	11/02/1997	1108	13	40	benzina		B/M	10	0	0	0	0	0
7	autovettura	proprio	Fiat Punto	AM348EC	13,25 q.li	06/02/1997	1108	13	40	benzina	€ 3.500,00	B/M	7	0	0	0	0	0
8	autovettura	proprio	Fiat Punto	BA390BY	13,25 q.li	apr-98	1108	13	40	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
9	autovettura	proprio	Fiat Punto	BA391BY	13,25 q.li	20/04/1998	1108	13	40	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
10	autovettura	proprio	Fiat Punto	BA393BY	13,25 q.li	20/04/1998	1108	13	40	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
11	autovettura	proprio	Fiat Punto	BA394BY	13,25 q.li	20/04/1998	1108	13	40	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
12	autovettura	proprio	Fiat Punto	BA395BY	13,25 q.li	20/04/1998	1108	13	40	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
13	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL766LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	7	0	0	0	0	0
14	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL771LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	2	0	0	0	0	0
15	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL769LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
16	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL772LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
17	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL773LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
18	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL774LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
19	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL776LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
20	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL778LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
21	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL768LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	8	0	0	0	0	0
22	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL779LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	8	0	0	0	0	0

23	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL780LT	13,85 q.li	01/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	14	0	0	0	0	0
24	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL634LX	13,85 q.li	01/09/2000	1242	14	44	benzina		B/M	8	0	0	0	0	0
25	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL635LX	13,85 q.li	01/09/2000	1242	14	44	benzina		B/M	8	0	0	0	0	0
26	autovettura	proprio	Fiat Punto	BA613BW	13,40 q.li	09/03/1998	1242	14	44	benzina	€ 2.000,00	B/M	8	0	0	0	0	0
27	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC454742	11,90 q.li	08/04/1991	999	12	33	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
28	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC454743	11,90 q.li	08/04/1991	999	12	33	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
29	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC452104	11,90 q.li	04/03/1991	999	12	33	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
30	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC452105	11,90 q.li	04/03/1991	999	12	33	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
31	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC454745	11,90 q.li	08/04/1991	999	12	33	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
32	autovettura	proprio	Fiat Auto	RC456531	15,75 q.li	03/05/1991	1581	17	62	benzina		B/M	3	0	0	0	0	0
33	autovettura	proprio	Fiat Auto	RC456534	15,75 q.li	03/05/1991	1581	17	62	benzina		B/M	4	0	0	0	0	0
34	autovettura	proprio	Fiat Auto	RC456535	15,75 q.li	03/05/1991	1581	17	62	benzina		B/M	7	0	0	0	0	0
35	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC454746	11,90 q.li	08/04/1991	999	12	33	benzina		B/M	7	0	0	0	0	0
36	autovettura	proprio	Fiat Uno	RC452103	11,90 q.li	04/03/1991	999	12	33	benzina		B/M	13	0	0	0	0	0
37	autovettura	proprio	Fiat Panda	AC389LK	12 q.li	02/05/1995	1108	13	40	benzina		B/M	5	0	0	0	0	0
38	autovettura	proprio	Fiat Panda	RC411754	11,90 q.li		999	12	37	benzina		B/M	6	0	0	0	0	0
39	autovettura	proprio	Fiat Panda	BF304KW	11,50 q.li	10/09/1999	899	12	29	benzina	€ 2.000,00	B/M	6	0	0	0	0	0
40	autovettura	proprio	Fiat Panda	BT073AF	11,50 q.li	ott-01	1108	13	40	benzina	€ 2.000,00	B/M	8	0	0	0	0	0
41	autovettura	proprio	Fiat Panda	BW042LE	11,50 q.li	17/09/2001	1108	13	40	benzina	€ 2.000,00	B/M	8	0	0	0	0	0
42	autovettura	proprio	Fiat Panda	BW060LB	11,50 q.li	05/10/2001	1108	13	40	benzina	€ 2.000,00	B/M	8	0	0	0	0	0
43	autovettura	proprio	Fiat Panda	BW475LE	12,20 q.li	28/09/2001	1108	13	40	benzina	€ 1.800,00	B/M	8	0	0	0	0	0
44	autovettura	proprio	Fiat Panda	BT476AE	11,50 q.li	03/09/2001	1108	13	40	benzina	€ 2.000,00	B/M	9	0	0	0	0	0
45	autovettura	proprio	Fiat Panda	BG867CS	11,50 q.li	01/02/2000	899	12	29	benzina	€ 1.400,00	B/M	9	0	0	0	0	0
46	autovettura	proprio	Fiat Panda	CH766MM	11,50 q.li	25/07/2003	1108	13	40	benzina	€ 5.200,00	B/M	9	0	0	0	0	0
47	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL501LX	13,85 q.li	23/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
48	autovettura	proprio	Fiat Punto	BL502LX	13,85 q.li	23/08/2000	1242	14	44	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
49	autovettura	proprio	Fiat Punto	BC136SE	13,25 q.li	18/03/1999	1108	13	40	benzina		B/M	6	0	0	0	0	0



50	autovettura	proprio	Ford Focus	CS904MN	17,20 q.li	gen-05	1753	18	74	diesel		B/M	1	0	0	0	0	0
51	autovettura	proprio	Ford Fiesta	BJ571XY	14,5 q.li	05/05/2000	1242	14	55	benzina	€ 5.500,00	B/M	7	0	0	0	0	0
52	autovettura	proprio	Land Rover	ZA269FL	25,50 q.li	20/11/2000	2495	23	90	diesel	€ 35.000,00	B/M	10	0	0	0	0	0
53	autovettura	proprio	Fiat Punto	CA121PF	13,85 q.li	31/07/2002	1242	14	44	benzina	€ 4.000,00	B/M	9	0	0	0	0	0
54	autovettura	proprio	Fiat Stilo	CS757MJ	16,55 q.li	25/11/2004	1368	15	70	benzina		B/M	11	0	0	0	0	0
55	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AD60764	3,90 q.li	giu-98	774	10	34	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
56	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AD60766	3,90 q.li	giu-98	774	10	34	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
57	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73663	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
58	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73664	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
59	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73668	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
60	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73669	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
61	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73670	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
62	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AS73671	3,56 q.li	mag-00	904	12	58	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
63	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73672	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
64	motociclo	proprio	Moto Guzzi	AZ73673	3,92 q.li	ott-00	490	8	32	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
65	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73861	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
66	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73862	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
67	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73863	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
68	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73864	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
69	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73865	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
70	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73866	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
71	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73867	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
72	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73868	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
73	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73869	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
74	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73870	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	1	0	0	0	0	0
75	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73871	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
76	motociclo	proprio	Aprilia Scarabeo	AZ73872	2,98 q.li	24/11/2000	125	2	9	benzina		B/M	0	0	0	0	0	0
77	autocarro	proprio	Fiat Fiorino	RC269931	21,15 q.li	01/01/1982	1049	13	37	benzina		tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
78	autocarro	proprio	Land Rover Defender 130	ZA521BT	24,95 q.li	24/02/1999	2495	23	90	diesel		tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
79	autocarro	proprio	Fiat spa 280 SM7	RC372996	29,35 q.li	10/01/1996	2499	23	55	diesel	€ 3.000,00	tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
80	autocarro	proprio	Fiat Iveco	RC454627	35 q.li	05/04/1991	3455	29	60	diesel	€ 6.000,00	tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0



81	autocarro	proprio	Peugeot 233J92 CTG N1	AC680LR	35 q.li	28/09/1995	2446	23	76	diesel	€ 8.500,00	tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
82	autocarro	proprio	Renault V I 40ACE2	AJ348VD	80 q.li	11/06/1996	6174	42	129	diesel	€ 26.000,00	tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
83	autocarro	proprio	Renault V I 40ACE2	AJ349VD	80 q.li	11/06/1996	6174	42	129	diesel	€ 26.000,00	tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
84	autocarro	proprio	Fiat Ducato	CD439KE	35 q.li	21/11/2002	1998	20	81	benzina	€ 40.000,00	tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
85	autovettura	proprio	Fiat Panda	BL636LX	11,50 q.li	01/09/2000	899	12	29	benzina		B/M	11	0		0	0	0
86	autovettura	proprio	Alfa Romeo	AJ411TX	17,05 q.li	29/12/1995	1596	17	76	benzina		B/M	3	0	0	0	0	0
87	autovettura	proprio	Alfa Romeo	AJ414TX	17,05 q.li	29/12/1995	1596	17	76	benzina		B/M	6	0	0	0	0	0
88	autovettura	proprio	Fiat Croma	RC408867	17,20 q.li	mag-89	1995	20	86	benzina		B/M	7	0	0	0	0	0
89	autovettura	proprio	Fontana Romano	BW901LC	16,20 q.li	09/05/2002	0	12	9	elettrica	€ 27.000,00	B/M	9	0	0	0	0	0
90	autovettura	proprio	Fontana Romano	BW902LC	16,20 q.li	09/05/2002	0	12	9	elettrica	€ 27.000,00	B/M	9	0	0	0	0	0
91	autoveic. spec.	proprio	Fiat Doblò	DB847EY	19,20 q.li	03/08/2006	1910	19	77	diesel		B/M	0	0	0	0	0	0
92	autoveic. spec.	proprio	Fiat Doblò	DB848EY	19,20 q.li	03/08/2006	1910	19	77	diesel		B/M	0	0	0	0	0	0
93	autovettura	proprio	Ford W. GMBH JU1	DD906JD	15,70 q.li	30/11/2006	1399	16	50	diesel	€ 5.700,00	B/M	13	0	0	0	0	0
94	autovettura	proprio	Ford W. GMBH JU1	DD907JD	15,70 q.li	30/11/2006	1399	16	50	diesel	€ 5.700,00	B/M	13	0	0	0	0	0
95	autocarro	proprio	Fiat panda	DH094AJ	11,05 q.li	27/09/2007	999	12	33	benzina		tariffa fissa/Pejus		0	0	0	0	0
96	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CL890ZM	15,20 q.li	apr-04	1242	14	55	benzina	€ 4.300,00	B/M	10	0	0	0	0	0
97	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CL891ZM	15,30 q.li	apr-04	1242	14	55	benzina	€ 4.200,00	B/M	13	0	0	0	0	0
98	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CL892ZM	15,30 q.li	apr-04	1242	14	55	benzina	€ 4.300,00	B/M	10	0	0	0	0	0
99	autovettura	proprio	Ford Fiesta	CL893ZM	15,30 q.li	apr-04	1242	14	55	benzina	€ 4.300,00	B/M	10	0	0	0	0	0

